

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSI, ROJCH, FUMAGALLI CARULLI, ZARRO, GELPI,
LUCCHESI, RICCIUTI, ASTONE, DEGENNARO, CAROLI, ME-
LELEO, MENSORIO, ARMELLIN, LEONE, FORTUNATO,
VITI, SARTORIS, TORCHIO, TEALDI, ZOPPI, MAIRA,
ALAIMO, FRANCESCO FERRARI, LATTANZIO**

Modifica dell'articolo 1283 del codice civile e introduzione degli articoli 1283-*bis* e 1283-*ter* dello stesso codice, concernenti la disciplina dell'anatocismo

Presentata il 28 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — La pratica dell'anatocismo è un sicuro atto di inciviltà giuridica, perché sprema il cittadino, l'imprenditore, l'operatore economico oltre i limiti della sopportabilità, istituzionalizzando l'usura.

Il legislatore del 1942 vietò l'anatocismo con l'introduzione dell'articolo 1283 del codice civile, però la sua opera sociale non fu completa, perché lasciò aperta la porta alla capitalizzazione degli interessi in tempi e termini diversi da quelli indicati dallo stesso articolo 1283. Infatti l'anatocismo è assolutamente vietato soltanto « in mancanza di usi contrari ... ». Tale disposizione di legge contrasta con la

necessità che gli usi siano conformi alla legge, per cui si distinguono:

- a) *consuetudo secundum legem*;
- b) *consuetudo praeter legem*;
- c) *consuetudo contra legem*.

Ebbene, gli unici usi che creano leggi, sono sempre e soltanto gli usi *secundum legem*.

Qui, con l'articolo 1283 del codice civile si sono introdotti usi contrari alla legge. Questa è costituita dal divieto assoluto di « anatocismo » ovvero di capitalizzazione degli interessi. L'uso dovrebbe essere soltanto secondo la legge e quindi volto verso il divieto assoluto dell'anatocismo.

L'articolo 8 delle disposizioni sulla legge in generale, dette « preleggi », stabilisce chiaramente che « nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati ».

Tale norma trova conforto nel successivo articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nel quale è esclusa l'abrogazione di leggi in virtù degli usi.

Dunque gli usi non possono né modificare leggi né creare altre leggi quando essi sono contrari alle leggi, né possono mai estinguere leggi, perché queste si estinguono soltanto con altre leggi.

In questo caso all'articolo 1283 del codice civile si è stabilita una regola abnorme ed antigiuridica, perché non è l'uso che si adatta alla legge, ma è una legge che viene creata in funzione degli usi o, meglio, la legge si applica soltanto nel caso di « mancanza di usi contrari ... ». Quindi la regola è costituita dagli usi, l'eccezione è la legge e non solo... gli usi contrari alla legge.

La violazione degli articoli 8 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale è evidentissima con la codificazione di « usi contrari alla legge ».

L'articolo 1283 del codice civile s'intitola « anatocismo » ed in esso si stabilisce chiaramente il divieto assoluto di applicare interessi sugli interessi.

Questa è la norma di legge: divieto dell'anatocismo.

Gli usi contrari all'articolo 1283 del codice civile sono le convenzioni bancarie, con le quali si stabiliscono gli interessi convenzionali e l'anatocismo ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Gli istituti di credito si fanno forti di questa deroga alla legge; una deroga, si ripete, costituita da una *consuetudo contra legem*, con l'applicazione di interessi usurari, che, in quanto applicati dalle banche, non sono mai considerati tali.

Però, se gli stessi usi contrari alla legge (articolo 1283 del codice civile) vengono codificati in accordi fra privati, scatta immediatamente l'imputazione di usura anche senza la verifica delle condi-

zioni volute dalla legge per la consumazione di detto reato e cioè:

- 1) lo stato di bisogno del debitore;
- 2) la conoscenza dello stato di bisogno del debitore da parte del creditore;
- 3) gli interessi usurari, i quali nel caso dei privati sussistono sempre ogniqualvolta venga applicato l'anatocismo ovvero la capitalizzazione degli interessi.

La violazione dell'articolo 3 della Costituzione è evidente e crea allarme sociale, perché estende oltre misura il potere e la libertà di alcuni soggetti (banche) fino a soffocare la libertà dei cittadini, sottoposti alle loro vessazioni e limita la libertà di altri soggetti (finanziatori privati) fino all'incriminazione ed alla condanna.

L'usura deve essere sempre recriminata contro chiunque e da chiunque sia messa in essere, nel pieno rispetto della Costituzione.

Il problema sociale dell'usura e dell'anatocismo diviene più grave, allorché la vessazione usuraria colpisce cittadini divenuti più deboli a causa della insolvenza.

Il cittadino che per una caduta di affari o per altri accidenti commerciali o naturali si viene a trovare nella condizione di debitore sofferente, viene ancora pressato dagli interessi usurari e convenzionali con la pratica dell'anatocismo, rendendo la sua situazione sempre più grave ed insostenibile.

Se quel cittadino in piena attività non è riuscito a risolvere il suo problema finanziario, sottoponendosi inutilmente al grosso peso dell'anatocismo, egli, certamente, non riuscirà a risolvere la sua angustia economica nel momento della crisi commerciale, e della sofferenza, specie in considerazione che in tale situazione non troverà più alcun creditore pubblico, ma potrà fare ricorso soltanto a creditori privati, che lo finiranno irrimediabilmente.

Gli interessi bancari convenzionali, resi più gravi ed usurari dalla pratica dell'anatocismo, lo schiacceranno irreversibilmente e definitivamente.

Perciò altro grave problema legislativo da porre sul tappeto è quello degli interessi moratori.

È da ritenersi giuridicamente giusto e socialmente necessario stabilire che gli interessi moratori, specie nella fase contenziosa ed esecutiva, siano stabiliti per legge al tasso legale e non già al tasso convenzionalmente stabilito al momento del contratto di credito bancario o privato, con esclusione assoluta dell'anatocismo sia nella fase creditoria sia nella successiva fase contenziosa ed esecutiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1283. — (*Anatocismo*). — Gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione scritta posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per un anno.

È vietata la pratica dell'anatocismo.
Ogni patto contrario è nullo ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1283 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 1283-bis. — (*Interessi moratori*). — Gli interessi moratori sono sempre dovuti al tasso legale del 10 per cento annuo anche se le parti abbiano fissato al momento del contratto o anche successivamente un tasso di interesse convenzionale più alto del tasso legale.

Ogni patto contrario è nullo ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 1283-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 1283-ter. — (*Sanzioni penali*). — Chiunque viola le disposizioni degli articoli 1283 e 1283-bis è punito con la reclusione da due a dieci anni e la multa fino a lire un miliardo ».